

**N. 05166/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 00800/2010 REG.RIC.**

**N. 00801/2010 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 800 del 2010, proposto da:  
S.C.A.V. (Società Consortile Autotrasporto Viaggiatori) s.r.l., in persona del legale  
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Marini, Ulisse  
Corea e Oberdan Tommaso Scozzafava, con domicilio eletto presso Renato  
Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e  
difesa dall'avv. Mariano Calogero, con domicilio eletto presso l'avv. Graziano  
Pungì in Roma, via Ottaviano, 9;  
Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti, Infrastrutture e Patrimonio  
Immobiliare della Regione Calabria;  
Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione  
Calabria;

***nei confronti di***

Società Autolinee Federico S.p.A.;

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2010, proposto da:  
S.C.A.V. (Società Consortile Autotrasporto Viaggiatori) s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Marini, Ulisse Corea e Oberdan Tommaso Scozzafava, con domicilio eletto presso Renato Marini in Roma, via dei Monti Parioli, 48;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Calogero, con domicilio eletto presso l'avv. Graziano Pungì in Roma, via Ottaviano, 9;  
Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti, Infrastrutture e Patrimonio Immobiliare della Regione Calabria;  
Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione e Personale della Regione Calabria;

***nei confronti di***

Autolinee Federico S.p.A.;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 800 del 2010:  
della sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, n. 1029/2009, resa tra le parti, concernente annullamento *in parte qua* dei decreti della Regione Calabria n. 49 del 16 marzo 2006, n. 63 del 31 marzo 2006 e n. 95 del 2 maggio 2006, relativi a concessione per l'esercizio di autolinee;  
quanto al ricorso n. 801 del 2010:

della sentenza del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda, n. 1030/2009, resa tra le parti, concernente revoca di concessione per l'esercizio di autolinee – risarcimento dei danni.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2013 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Ulisse Corea, Oberdan Tommaso Scozzafava e Graziano Pungì su delega di Mariano Calogero;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1.- Con ricorso in appello n. 800 del 2010, S.C.A.V. (Società Consortile Autotrasporto Viaggiatori) s.r.l. ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, n. 1029/2009 del 6 ottobre 2009 resa sul ricorso iscritto al n. 667 del 2006, da essa società consortile proposto per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 49 del 16 marzo 2006, recante revoca in autotutela del provvedimento di decadenza dalle concessioni di trasporto pubblico locale del 31 gennaio 2006, limitatamente alle prescrizioni (riprendere il servizio entro 10 giorni previa riacquisizione del parco macchine e del personale addetto al servizio; trasmettere la delibera del consiglio di amministrazione sulla ricomposizione degli organi societari e la volontà di proseguire il servizio; mantenere il livello occupazionale precedente) e l'annullamento dei decreti dirigenziali numeri 63 del

31 marzo 2006 e n. 95 del 2 maggio 2006, recanti proroga del termine di adempimento delle prescrizioni e di riavvio del servizio.

2.- Con ricorso in appello n. 801 del 2010, SCAV ha chiesto l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, n. 1030/2009 del 6 ottobre 2009 resa sul ricorso iscritto al n. 1117 del 2006, da essa società proposto per l'annullamento del decreto della Regione Calabria n. 120 del 5 giugno 2006 di revoca delle concessioni di trasporto pubblico locale.

Si è costituita in giudizio la Regione Calabria.

Le parti hanno depositato documentazione e memorie difensive e, alla pubblica udienza del 23 luglio 2013, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, il giudizio è stato assunto in decisione.

## DIRITTO

1.- Gli appelli vanno riuniti attesa la connessione soggettiva e per materia.

Le questioni controverse in entrambi i giudizi riguardano, infatti, vicende relative alle concessioni di trasporto pubblico locale di cui era affidataria diretta la S.C.A.V. (Società Consortile Autotrasporto Viaggiatori) s.r.l. (d'ora innanzi SCAV) per il mancato adeguamento alle disposizioni normative dettate dalla Regione Calabria per regolamentare i rapporti in corso in vista dell'introduzione a regime di una nuova disciplina in materia di autotrasporto pubblico locale.

2.- La Regione Calabria, con la legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999 "Norme per il Trasporto Pubblico Locale", aveva dettato la riforma organica del servizio di trasporto pubblico locale ed in particolare l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica.

Con disposizioni transitorie consentì la continuazione dell'esercizio da parte delle concessionarie, affidatarie dirette di servizi di autotrasporto pubblico locale, fino all'introduzione a regime della nuova normativa, imponendo però forme

aggregative con unicità di gestione, mitigando in tal modo la frammentarizzazione che caratterizzava negativamente il servizio di trasporto pubblico.

In particolare, con l'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 23 del 1999 impose l'aggregazione tra concessionarie nelle forme previste dal codice civile in modo da raggiungere l'unicità di gestione di servizi di entità superiore a 600 mila chilometri.

Poi, con la legge regionale n. 36 del 2004 (recante modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23; nuovo comma 5-bis dell'art. 27) stabilì che le Associazioni Temporanee di Imprese e le Società Consortili affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale avrebbero potuto continuare a esercire i servizi fino alla completa attuazione della razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico locale, a condizione che entro il 31 dicembre 2005 si fossero trasformate in società per azioni ovvero a responsabilità limitata.

Quest'ultima disposizione venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 3 marzo 2006.

3.- In tale contesto normativo si inserisce la controversia tra la società consortile SCAV e la Regione Calabria.

3.1- La società consortile SCAV - costituita nel 1999 tra alcune piccole imprese titolari per affidamento diretto di servizi di trasporto pubblico locale, per conformarsi alla citata disposizione normativa regionale (art. 27, comma 5, della legge regionale n. 23 del 1999), che, nell'ambito della razionalizzazione del trasporto pubblico locale, aveva subordinato la prosecuzione dell'esercizio all'unicità di gestione di servizi di entità superiore a 600 mila chilometri - non intese adeguarsi all'ulteriore prescrizione di cui alla legge regionale n. 36 del 2004, cioè di trasformarsi in società per azioni ovvero a responsabilità limitata e, con delibera assembleare del 25 ottobre 2005, decise di non modificare la forma societaria.

3.2- La Regione, con provvedimento n. 428 del 31 gennaio 2006, dichiarò la SCAV decaduta dalle concessioni ad essa facenti capo, per non essersi trasformata in società di capitali nel termine di legge, e assegnò le concessioni alla Autolinee Federico s.r.l., alla quale le imprese consorziate della SCAV, esclusa l'impresa Jorfida, vendettero il materiale rotabile.

3.3- Intervenuta la sentenza n. 80 del 3 marzo 2006 della Corte Costituzionale che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 5 *bis*, della l. reg. n. 23 del 1999, introdotto dalla legge regionale n. 36 del 2004, posto a base del provvedimento di decadenza, la Regione, con decreto dirigenziale protocollo n. 49 del 16 marzo 2006, revocò in autotutela il suddetto provvedimento di decadenza del 31 gennaio 2006 onde ripristinare lo *status* concessorio della società consortile, prescrivendo: 1) di riprendere il servizio entro 10 giorni previa riacquisizione del parco macchine e del personale addetto al servizio; 2) di trasmettere la delibera del consiglio di amministrazione sulla ricomposizione degli organi societari e la volontà di proseguire il servizio; 3) di mantenere il livello occupazionale precedente e con decreti dirigenziali n. 63 del 31 marzo 2006 e n. 95 del 2 maggio 2006 prorogò il termine di adempimento delle prescrizioni e di riavvio del servizio.

3.4- Con ricorso iscritto al n. 667 del 2006 del TAR Calabria, SCAV chiese l'annullamento del decreto dirigenziale n. 49 del 2006 limitatamente alle prescrizioni e dei decreti di proroga del termine di adeguamento alle prescrizioni, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

3.5- Nelle more, la Regione, con decreto dirigenziale n. 120 del 5 giugno 2006, revocò le concessioni a suo tempo affidate alla società consortile SCAV, affidandole definitivamente alla Autolinee Federico, non avendo SCAV adempiuto alle prescrizioni malgrado le successive proroghe concesse.

3.6- La società consortile impugnò quest'ultimo provvedimento con ricorso al TAR Calabria incardinato al n. 1117 del 2006.

3.7- Il TAR dispose in sede cautelare il riesame e la Regione all'esito del riesame, permanendo i presupposti della revoca, con provvedimento n. 236 del 15 dicembre 2006, riassegnò definitivamente il servizio alla Autolinee Federico s.r.l.

4.- Il TAR Calabria, pronunciando sui suddetti ricorsi, con sentenza n. 1029 del 2009 respinse il ricorso n. 667 del 2006, assumendo la legittimità delle prescrizioni, trattandosi di concessione di un pubblico servizio e con sentenza n. 1030 del 2009 respinse il ricorso n. 1117 del 2006.

Le sentenze sono state appellate con i ricorsi qui in esame, con cui si assume l'erroneità delle sentenze sotto plurimi profili.

5.- Con l'appello n. 800 del 2010, con cui è impugnata la sentenza n. 1029 del 2009, l'appellante società consortile SCAV lamenta l'erroneità della sentenza in via principale nella parte in cui non riconosce l'efficacia retroattiva del decreto regionale n. 49 del 16 marzo 2006 di revoca in autotutela del provvedimento di decadenza del 31 gennaio 2006 e, in via gradata, nella parte in cui non riconosce l'illegittimità delle prescrizioni.

5.1- Quanto alla censura posta in via principale, essa appellante assume che l'effetto retroattivo proprio dell'annullamento in autotutela - quale sarebbe in sostanza, ad onta del *nomen iuris*, il provvedimento di revoca della decadenza per effetto dell'incostituzionalità della norma applicata - le avrebbe consentito di continuare a gestire i servizi senza soluzione di continuità e senza prescrizione alcuna.

Il motivo è privo di pregio.

5.2 - La questione sulla effettiva natura: se "revoca" o "annullamento in autotutela" del decreto n. 49 del 16 marzo 2006 non è in alcun modo rilevante, atteso che l'efficacia retroattiva propria dell'annullamento in autotutela non potrebbe produrre alcun effetto automatico di ripristino della situazione precedente, e quindi la continuazione senza soluzione di continuità dell'esercizio di

autotrasporto, avendo la società consortile dismesso il parco macchine e risolto i rapporti di lavoro, mentre la concessione del servizio di trasporto non può prescindere dalla disponibilità da parte del concessionario di mezzi e personale.

Era, infatti, accaduto che le singole imprese consorziate – che ne avevano mantenuto la proprietà anche dopo l'aggregazione in società consortile – avevano trasferito a titolo oneroso alla Autolinee Federico s.r.l. gli automezzi (cfr. 17 fatture di cessione di automezzi delle consorziate Serratore, Mirjello, Montepaone, Bressi, Frojjo depositate agli atti) e non avevano nessuna intenzione di riacquistarli, né d'altro canto la società consortile si era attivata per dotarsi di un parco macchine.

In tale situazione, come detto, la questione sulla natura retroattiva della c.d. revoca del 16 marzo 2006 perde consistenza, poiché la società consortile, indipendentemente dalla natura retroattiva o meno di tale atto, non disponeva più di un parco macchine e del personale onde poter continuare a gestire il servizio di trasporto.

5.3 - Quanto all'assunto che incombeva sulla Regione l'obbligo di ricostituire il parco macchine è asserzione priva di fondamento.

Innanzitutto la retrocessione di cui all'art. 17 della l. regionale n. 23 del 1999, norma richiamata dalla società consortile, concerne autobus acquistati con contributi pubblici e gli autobus di cui SCAV chiedeva la retrocessione non sono di tale specie.

Inoltre l'art. 17, lettera c) della l. reg. n. 23 del 1999, in base al quale *“In tutti i casi di subentro o cessazione di un'impresa al precedente gestore...il materiale rotabile destinato al servizio di trasporto pubblico locale...è ceduto all'impresa subentrante al valore di mercato, al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto del materiale anzidetto..”*, non è applicabile al regime transitorio in cui ricade la controversia in esame.

La disposizione citata, infatti, è chiamata ad operare nel nuovo sistema organizzativo del trasporto pubblico locale, da governarsi a mezzo del contratto

di servizio, nel cui ambito non sopravvive il previgente modello di affidamento in concessione (la questione è già stata affrontata e risolta in tal senso da Cons. Stato, sezione sesta, n. 4289 del 6 luglio 2006).

Il futuro regime è improntato sul carattere contrattuale dell'affidamento del servizio previa selezione concorrenziale, ragion per cui non può trovare applicazione nel regime transitorio caratterizzato da affidamenti diretti.

5.4- Comunque, la situazione proprietaria degli automezzi ceduti precludeva qualunque intervento della Regione.

Gli automezzi ceduti, infatti, come detto, non erano di proprietà della SCAV, ma delle singole imprese consorziate, le quali li avevano ceduti, liberamente e al prezzo di mercato, alla Autolinee Federico, sicché non avrebbero potuto nemmeno essere retrocessi alla società consortile ma al più alle imprese le quali, peraltro, avevano dichiarato singolarmente di non intendere riacquistare gli automezzi.

5.5 - In disparte tali considerazioni, sta di fatto che la società consortile SCAV dopo la ricostituzione dell'affidamento del servizio non ha posto in essere alcuna attività per rifornirsi del parco auto, né ha presentato offerta reale alla Autolinee Federico delle somme da questa pagate per riacquistare gli automezzi ceduti alcuni mesi prima; né ha fatto una richiesta scritta alla Autolinee Federico, aspettando iniziative dalla Regione del tutto estranea alla cessione a suo tempo intercorsa con la Autolinee Federico.

Nemmeno la consorziata Jorfida che non aveva venduto i propri automezzi manifestò una seria volontà di riavviare il servizio.

Invero le doglianze della società consorziata sembrano piuttosto preordinate a stigmatizzare un comportamento della Regione causativo di danni - azione promossa con il ricorso avverso l'atto di revoca delle concessioni - che a riprendere il servizio pure offerto dalla Regione dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

6.- L'infondatezza della censura esaminata dedotta in via principale, impone l'esame delle censure poste in via graduata.

6.1- La società consortile SCAV assume l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittime le varie prescrizioni inserite dalla Regione nel decreto di annullamento in autotutela della decadenza e nei decreti di proroga.

L'assunto è infondato.

Come correttamente rilevato dal TAR, la ricostituzione del parco macchine costituiva condizione imprescindibile della ripresa del servizio, atteso che *“l'idoneità tecnica del concessionario è sempre un requisito essenziale per l'affidamento (e il riaffidamento) del servizio...”*.

6.2- Secondo SCAV il giudice di primo grado non avrebbe valutato che la disciplina vigente *ratione temporis*, ovvero il d.m. n. 448 del 1991, non richiederebbe più l'idoneità tecnica, bensì l'idoneità professionale che attiene alla conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al regolamento.

Non considera, tuttavia, l'appellante che nel periodo transitorio in cui è inserita la vicenda contenziosa, caratterizzata da affidamenti diretti, non è concepibile l'affidamento del servizio di autotrasporto in mancanza di adeguato parco macchine o di personale da parte del concessionario.

L'art. 24 della l. regionale 14 aprile 1986, n. 15, contenente la *“Disciplina dei servizi pubblici di trasporto collettivo d'interesse regionale”*, al tempo in vigore, stabilisce che *“il concessionario incorre nella decadenza della concessione quando: a) non inizi il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione, oppure iniziato, lo abbandoni, lo interrompa...”*.

Dunque la disponibilità del parco macchine nel regime transitorio era condizione essenziale per l'esercizio dell'attività.

Quanto al decreto ministeriale n. 448 del 1991, esso non è in contrasto con la disposizione citata, né avrebbe potuto abrogarla, atteso che trattasi di fonte

normativa secondaria e, comunque, il decreto ministeriale disciplina la professione dell'autotrasporto sotto l'aspetto meramente soggettivo, questione estranea alla controversia in esame.

6.3- Secondo l'appellante, il giudice di primo grado erroneamente non avrebbe riconosciuto l'illegittimità della prescrizione relativa alla ricomposizione degli organi statutari e quella di adottare una delibera del consiglio di amministrazione recante la manifestazione della volontà di proseguire il servizio.

Assume la società consortile che non vi era stato alcuno scioglimento degli organi societari che potesse giustificare la richiesta di ricomposizione degli stessi; che la ricostituzione costituisce una questione del tutto interna della società consortile sulla quale la Regione non aveva alcun titolo di ingerenza, non interferendo sulla prosecuzione del servizio; che, ove la prescrizione volesse riferirsi al prematuro decesso del presidente del consiglio di amministrazione, non v'era problema perché le funzioni erano svolte come da statuto dal vice presidente in attesa della nomina del nuovo presidente; che con delibera assembleare del 24 marzo 2006 si era tempestivamente proceduto tanto alla ricomposizione dell'organo quanto ad esplicitare la volontà della società consortile di proseguire il servizio; che la pseudo delibera dell'8 aprile 2006 assunta dai consorziati dissenzienti, recante la volontà di non proseguire il servizio, era stata impugnata presso il Tribunale di Catanzaro che in via cautelare aveva sospeso la delibera, poi annullata con sentenza n. 2136 del 23 novembre 2006.

Il motivo è articolato su una ricostruzione parziale dei fatti, risultando in conseguenza privo di pregio.

6.3.1- Innanzi tutto va rammentato che il Tribunale di Catanzaro ha annullato tanto la delibera assembleare dell'8 aprile 2006 recante la volontà di non proseguire il servizio (sentenza n. 2136 del 23 novembre 2006), quanto la delibera assembleare del 24 marzo 2006 recante la volontà di proseguire il servizio (sentenza n. 2137 del

23 novembre 2006), perché entrambe assunte con modalità illegittime e maggioranza insufficiente.

Non vi era, dunque, alcuna delibera valida della società consortile sia di ricostituzione degli organi che contenente la volontà di proseguire il servizio.

6.3.2- Invero, era accaduto che a seguito della morte in un incidente stradale proprio all'inizio dell'anno 2006 del Presidente del consiglio di amministrazione e di altro amministratore, la società consortile si stava sfaldando e gli organi societari mancavano delle maggioranze richieste dallo statuto per amministrare e deliberare.

In particolare, la decisione di voler espletare il servizio pubblico di trasporto a seguito della revoca del provvedimento di decadenza non veniva assunta, come previsto per legge dal consiglio di amministrazione, ma dall'organo assembleare con maggioranza inferiore a quella richiesta dallo statuto, sicché veniva impugnata dai soci dissenzienti davanti al Tribunale di Catanzaro.

Uguale la situazione della delibera assembleare dell'8 aprile 2006 che aveva espresso la volontà contraria all'espletamento del servizio e che veniva impugnata dai soci dissenzienti davanti al Tribunale di Catanzaro (giudizi del cui esito si è già detto).

6.3.3 - E' incontestabile, dunque, che, alla data di scadenza della seconda proroga (fissata al 20 maggio 2006), non vi era alcuna certezza sull'interesse della società consortile a riprendere l'esercizio del servizio di trasporto pubblico.

In conseguenza è tutt'altro che illegittima la prescrizione sulla ricomposizione degli organi societari. Né può ritenersi che la ricostituzione costituisse una questione del tutto interna della società consortile sulla quale la Regione non aveva alcun titolo di ingerenza, poiché essa interferiva sulla prosecuzione del servizio, mancando una seria manifestazione della volontà di proseguire il servizio.

La conflittualità all'interno della società consortile rendeva del tutto aleatorio l'affidamento del servizio pubblico di trasporto, peraltro di particolare importanza e delicatezza, coinvolgendo, tra gli altri, gli interessi dei lavoratori pendolari.

7. - Con il quarto motivo di appello, la società consortile assume l'illegittimità della sentenza nel punto in cui non riconosce l'irragionevolezza del termine imposto per l'adempimento delle prescrizioni.

Anche questo motivo è infondato.

Il termine concesso a SCAV per ricostituire il parco macchine ben può ritenersi congruo, essendo del tutto idoneo a riacquistare i 30 automezzi ceduti alla Autolinee Federico.

La verità è che mai SCAV ha richiesto alla Autolinee Federico di cederle gli automezzi, mancando di conseguenza anche una qualche seria volontà in tal senso, tanto meno vi è stata offerta reale del prezzo pagato dalla Federico alcuni mesi prima alle singole consorziate. Ugualmente non risulta che vi sia stata alcuna ricerca sul mercato di altri automezzi.

Invero, come si è già detto sopra, mancava la volontà della società consortile di proseguire nell'esercizio dell'attività, profilandosi, come risulta dalle delibere assembleari depositate agli atti del giudizio di primo grado, il mero interesse ad un'azione risarcitoria.

8. - In ordine al quinto motivo di appello con cui si deduce l'illegittimità della sentenza nel punto in cui non riconosce il difetto di motivazione dei provvedimenti regionali, non può che ribadirsi quanto affermato dal giudice di primo grado sulla legittimità dei decreti regionali, attesa l'esigenza di "*tutela della continuità, della regolarità e sicurezza degli autoservizi regionali*".

L'appello della sentenza n. 1029 del 2009 è, dunque, infondato e va respinto.

9. - Con l'atto di appello n. 801 del 2010 è impugnata la sentenza n. 1030 del 2009 del TAR Calabria, avente ad oggetto il provvedimento di revoca definitiva delle concessioni.

9.1 – Con il primo motivo di appello, la ricorrente contesta il potere di revoca esercitato dall'amministrazione.

Essa assume in particolare l'erroneità della sentenza di primo grado in relazione alla censura di difetto di potere della Regione di revocare la concessione.

In sostanza, secondo l'appellante, la revoca di cui al provvedimento n. 120 del 2006 sarebbe stata adottata in difetto di potere, non sussistendo i presupposti fattuali e normativi per il relativo esercizio; il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che la censura non fosse rivolta al provvedimento di revoca, ma ai precedenti decreti regionali impositivi delle prescrizioni e che fosse contestata l'illegittimità della revoca in via derivata, avendo affermato che *“l'imposizione di prescrizioni in occasione del riaffidamento del servizio non può certo qualificarsi in termini di carenza di potere”*.

9.2- Fermo quanto già esposto in ordine alla irrilevanza del *nomen iuris* del provvedimento in questione, va considerato che il provvedimento n. 120 del 2006, di revoca della concessione, era per l'amministrazione un atto dovuto ai sensi della prescrizione dell'art. 24 della l. regionale 14 aprile 1986, n. 15.

9.3- Quanto all'asserita violazione dell'art. 21, comma 2, della l. regionale n. 23 del 1999, la norma non è applicabile nel caso di specie poiché afferisce al nuovo regime del settore dei trasporti pubblici locali, che non era in vigore all'epoca dei fatti.

Nella vicenda in questione, regolata dal vecchio regime concessorio, trova applicazione il citato art. 24 della l. regionale n. 15 del 1986, che stabilisce la decadenza del concessionario da tutte le concessioni di cui è titolare, quando abbia

perso i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria o non osservi i contratti collettivi di lavoro o non osservi le prescrizioni dell'amministrazione.

Nel caso, dunque, sussistevano tutti i presupposti per disporre la revoca, atteso che la società non era più dotata di parco macchine e personale e non aveva osservato le prescrizioni dell'amministrazione.

9.4- Va ribadito che l'idoneità tecnica dell'impresa ad espletare il servizio assume valenza di condizione essenziale in ordine all'esigenza di assicurare il soddisfacimento dell'interesse pubblico cui è destinata la concessione di autolinee, perché senza il parco macchine il servizio non può essere espletato.

Ne consegue che, in assenza della dotazione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio, non v'era alternativa alla decadenza delle concessioni.

9.5 - Con il secondo motivo di appello, la società consortile insiste sulla illegittimità delle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 49 del 2006 e sulla efficacia retroattiva dell'annullamento in autotutela conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità della norma in forza della quale erano state revocate le concessioni della società.

Si è già detto che il *nomen iuris* del provvedimento è irrilevante, atteso che l'effetto retroattivo dell'annullamento del provvedimento di revoca delle concessioni non ne consentiva di per sé l'esercizio in mancanza della volontà espressa della società consortile e della fattibilità dell'esercizio, situazioni che non ricorrevano, mancando la volontà della società consortile di riavviare l'attività e di ricostituire l'azienda.

In sintesi l'effetto retroattivo dell'annullamento della revoca n. 49 del 2006 non poteva dispiegare alcun effetto in mancanza dell'adesione concreta della società consortile a giovare di tale atto, ponendo in essere l'attività oggetto della concessione.

9.6 - Infine le prescrizioni sulle quali si sofferma la difesa dell'appellante non sono pretese infondate dell'amministrazione, ma trovano ragione propria nella situazione di fatto che si era venuta a creare nell'ambito della società consortile, che, come già esposto sopra, non aveva manifestato la volontà di voler proseguire nell'esercizio delle concessioni e non aveva posto in essere nemmeno un atto concludente in tal senso.

Le considerazioni esposte concludono per la correttezza della decisione del giudice di primo grado, sia in ordine alla legittimità del comportamento della Regione che delle prescrizioni poste alla società consortile.

9.7 – Assume l'appellante che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe ritenuto inammissibili le censure avverso le prescrizioni, in quanto lo scrutinio *“avrebbe consentito alla ricorrente di eludere i termini perentori per la proposizione di gravame”*.

Poiché tali censure erano state proposte tempestivamente nel primo dei ricorsi proposti dalla ricorrente ed esaminati dal TAR in quella sede, la censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

9.8 - Quanto all'asserita violazione dell'art. 17 della l. n. 23 del 1999 che impone alla ditta cessante l'obbligo di vendere alla ditta subentrante il materiale rotabile, si è già detto che tale norma si applica nel nuovo sistema di affidamento del trasporto pubblico locale, mentre la vicenda contenziosa in questione si inserisce nel precedente sistema concessorio, in cui l'azienda concessionaria si approvvigiona autonomamente del materiale rotabile.

9.9- La circostanza evidenziata dall'appellante, ovvero che in occasione della revoca delle concessioni di cui al decreto dirigenziale n. 49 del 2006 la Regione invitò l'Autolinee Federico ad acquistare al prezzo di mercato il materiale rotabile dalla società consorziata, sicché altrettanto avrebbe dovuto fare in occasione della revoca del decreto di decadenza, non è significativa nel senso prospettato dall'appellante.

Infatti, l'invito alla Autolinee Federico a rendersi acquirente del materiale rotabile era informale e nell'interesse esclusivo della società consortile per facilitarle la dismissione del materiale rotabile, tant'è che non vi era stata alcuna imposizione alla società consortile di vendere il materiale ed alcune delle imprese consorziate non avevano ceduto il proprio materiale rotabile.

Peraltro, si trattava di automezzi obsoleti, destinati alla rottamazione, per i quali furono corrisposte dalla Autolinee Federico somme di danaro che la SCAV non ha inteso offrire per riacquistarli.

9.10 - Con il sesto motivo di appello è reiterata la censura di violazione del d.m. 20 dicembre 1991, n. 448, normativa questa che attiene agli aspetti meramente soggettivi per l'accesso all'attività professionale di autotrasportatore e che qui non viene in considerazione se non marginalmente, atteso che la controversia non attiene alle qualità soggettive della società consortile e dei suoi legali rappresentanti, ma a profili oggettivi relativi alla disponibilità del parco macchine, del quale la società consortile non era in possesso.

9.11 - Con il settimo motivo di appello l'appellante reitera la censura già scrutinata in ordine all'obbligo della Regione di ricostituire il parco macchine della società consortile, della cui infondatezza e pretestuosità si è già detto.

10. - Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, l'infondatezza delle censure esaminate e della conseguente pretesa di SCAV a continuare nello svolgimento del servizio, nonché l'accertata legittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado - e, in particolare, del decreto della Regione n. 120 del 5 giugno 2006 (di revoca di tutte le concessioni assentite a SCAV e di affidamento in via definitiva a società Autolinee Federico dei relativi servizi di trasporto) - comporta il venir meno dei presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni, che va di conseguenza respinta.

Per quanto esposto, l'appello n. 801 del 2010 deve essere respinto.

13.- In conclusione, per tutte le ragioni esposte gli appelli riuniti devono essere respinti.

Quanto alle spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda, si ritiene equo disporre la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)